

Codice A1813A

D.D. 17 settembre 2015, n. 2202

R.D. 523/1904 e s.m.i. L.R. 18/05/04, n. 12 e smi., D.P.G.R. 14/2004. Istanza del Comune di Valperga (TO) per richiesta autorizzazione per interventi di manutenzione idraulica nel Torrente Gallenca in localita' Bertotti. Trasmissione determinazione dirigenziale.

Il Comune di Valperga (TO) ha richiesto il rilascio di un'autorizzazione idraulica per eseguire interventi di manutenzione nel Torrente Gallenca in località Bertotti, che beneficiano di un finanziamento regionale concesso con D.D. n. 1961 del 27/07/2011 ai sensi della L.R. 54/75 e smi. Il nuovo progetto definitivo è stato redatto recependo le modifiche richieste da questo Settore in quanto rispetto alla prima versione progettuale, sono stati ammessi solo interventi di movimentazione e disalveo ma con la collocazione del materiale litoide al solo imbottimento di sponda escludendo quindi il trasporto del materiale disalveato in altre aree di stoccaggio, come originariamente previsto.

L'intervento è finalizzato a ripristinare la sezione utile di deflusso del corso d'acqua, in corrispondenza di aree abitate, gravemente compromessa dalla presenza di accumuli di materiale litoide in alveo.

Le opere consistono quindi in movimentazione di circa 2700 mc di materiale litoide, attualmente depositato principalmente in dx orografica del T.Gallenca, a monte del guado esistente e da collocare ad imbottimento di sponda. Sono anche previsti principalmente anche altri interventi di manutenzione quali il taglio della vegetazione e l'asportazione del materiale legnoso all'esterno dell'alveo.

La domanda con i relativi elaborati è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valperga (TO) dal giorno 28/08/2015 senza seguito di osservazioni/opposizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte del funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere eseguite sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 4/R del 15.02.2010;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

- di autorizzare in sanatoria ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Valperga (TO) all' esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
2. è a carico del richiedente l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
3. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
4. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
5. il provvedimento ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, fatte salve proroghe richieste a questo Settore ;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Adriano Bellone